

Alcuni subagenti INA-Assitalia rilevano la mancata regolamentazione delle modalità di iscrizione nella sezione E dei dipendenti e dei collaboratori di soggetti iscritti nella medesima sezione in qualità di ditta individuale, essendo previste nel Regolamento esclusivamente disposizioni per l'iscrizione di dipendenti o collaboratori di società di cui alla sezione E. Qualora all'iscrizione di tali soggetti debba provvedere l'agente, ciò potrebbe non essere compatibile con l'assenza di un vincolo di lavoro subordinato che leghi quest'ultimo ai dipendenti o collaboratori dei propri subagenti.

Per quanto riguarda l'iscrizione dei dipendenti e collaboratori delle persone fisiche iscritte nella sezione E, si rinvia a quanto precisato sub art. 4, comma 2.

Un broker ritiene che in tempi brevi dovrebbe essere imposta la costituzione della Divisione Bancoposta di Poste Italiane S.p.A. in società separata per evitare di agevolare l'abuso di posizione dominante e il possibile utilizzo incontrollato da parte di Divisione Bancoposta di dipendenti appartenenti ad altre Divisioni di Poste Italiane.

La questione esula dall'ambito di competenza dell'Autorità.

### **Art. 22 (Requisiti per l'iscrizione delle società)**

ABI ritiene che l'obbligo di iscrizione nella sezione E del registro di tutti gli addetti all'attività di intermediazione e non solo di quelli operanti fuori sede, comporti una discriminazione per le società di cui alla sezione E rispetto a quelle di cui alle altre sezioni del registro. Analoga osservazione è stata formulata da diverse società agenziali operanti tramite BCC, che riconoscono che detta incongruenza discende dall'art. 112, comma 5 del Codice.

L'osservazione non riguarda il Regolamento, che, sul punto, riproduce quanto espressamente previsto dall'art. 112, comma 5, del Codice.

ANIA, relativamente al comma 1, propone di aggiungere al periodo di cui alla lettera e) l'espressione: "*per l'esercizio dell'attività di intermediazione al di fuori dei locali dove l'intermediario opera*", per l'esigenza di ricomprendere tra i collaboratori "interni" anche i collaboratori "interni" dei soggetti iscritti nella sezione E.

Sul punto, si veda quanto chiarito sub art. 4, comma 3, circa la nozione di attività all'interno e all'esterno dei locali dell'intermediario.

ASSILEA rileva che la necessità dell'iscrizione anche per le persone fisiche operanti all'interno della struttura organizzativa della persona giuridica già iscritta comporti un aggravamento per quest'ultima ed una disparità di trattamento tra intermediari. Propone di riformulare la norma nel senso di prevedere l'iscrizione delle persone fisiche solo ove queste operino al di fuori dei locali commerciali della persona giuridica iscritta. Inoltre, con riferimento al fatto che talvolta i contratti di leasing vengono collocati a mezzo sportelli bancari di banche partecipanti alle società di leasing o appartenenti al medesimo gruppo, ritiene che, in assenza di previsioni al riguardo, se tutte le predette società risultano iscritte nella sezione D, tra le stesse

non sia ravvisabile un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi della normativa assicurativa e, pertanto, i dipendenti delle banche o delle società del gruppo non debbano iscriversi nella sezione E del registro. In tal modo, considerato il divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni, si finirebbe per ledere l'autonomia contrattuale delle parti, limitando la legittima collaborazione tra intermediari nei casi indicati.

ASSOFIN rileva che l'iscrizione di tutte le persone fisiche operanti all'interno della persona giuridica già iscritta comporta una disparità di trattamento ed un aggravamento della posizione di quest'ultima rispetto agli altri intermediari. Oltretutto, si svuota di significato l'iscrizione della persona giuridica, assegnando un ruolo talmente pregnante alle persone fisiche che collaborano con esse, da rendere l'iscrizione della persona giuridica un dato meramente formale. Propone l'iscrizione delle sole persone fisiche che operano all'esterno dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione E e di prevedere eventualmente che la persona giuridica predisponga una documentazione interna ad hoc (es. registro interno dei collaboratori).

CENTROVITA auspica che sia escluso l'obbligo di iscrizione nella sezione E del registro per le persone fisiche preposte all'attività di intermediazione che operano nell'ambito di società iscritte nella medesima sezione. Chiede quindi la cancellazione dell'art. 22, comma 1, lettera e). La richiesta viene motivata in considerazione degli oneri che ne deriverebbero in caso di formazione della varia moltitudine di operatori che agiscono all'interno dei locali per la distribuzione delle polizze collegate alla copertura del credito.

L'obbligo di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attività di intermediazione di una società iscritta nella medesima sezione, deriva dall'art. 112, comma 5, del Codice. In ogni caso si fa rinvio a quanto previsto sub art. 3.

ANAGINA osserva che non è chiaro chi debba iscrivere i collaboratori dell'intermediario di cui alla sezione E.

Come già precisato con riguardo all'art. 4, comma 2, l'iscrizione deve essere sempre effettuata dall'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D.

#### **Art. 24 (Modalità per l'iscrizione)**

ANIA propone di aggiungere la comunicazione, da parte dell'intermediario principale alla rispettiva impresa mandante, della richiesta d'iscrizione di un proprio collaboratore nella sezione E (cfr. art. 109, comma 4, del Codice), al fine di favorire i controlli obbligatori da parte delle imprese sulla rete distributiva.

Proposta non accolta. Tali controlli saranno svolti dall'impresa sulla base delle proprie procedure interne.